

SENTENZA N. 29

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo	CHIEPPA	Presidente
- Gustavo	ZAGREBELSKY	Giudice
- Valerio	ONIDA	”
- Carlo	MEZZANOTTE	”
- Fernanda	CONTRI	”
- Guido	NEPPI MODONA	”
- Piero Alberto	CAPOTOSTI	”
- Annibale	MARINI	”
- Franco	BILE	”
- Giovanni Maria	FLICK	”
- Francesco	AMIRANTE	”
- Ugo	DE SIERVO	“
- Romano	VACCARELLA	“
- Paolo	MADDALENA	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito delle sentenze del Tribunale di Cagliari n. 2598 del 2001 e 257 del 2002 e della Corte d'appello di Cagliari n. 165 del 2002, per la Regione Sardegna notificati il 14 gennaio, il 28 marzo e il 13 luglio 2002, depositati in cancelleria il 10 aprile e il 26 luglio 2002 ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 4, 13 e 27 del registro con numero di atti 100/2002, 100/2002 e 100/2002;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l'avv. Roberto Nania per la Regione Sardegna nonché l'avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Sardegna, con tre distinti ricorsi, ha sollevato conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso tre provvedimenti di giudici ordinari: due sentenze del Tribunale di Cagliari ed una della Corte d'appello di quella città – in materia di attribuzione di poteri conseguente decadenza dalla carica di un consigliere regionale sardo, per la competenza del Parlamento, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, dello statuto della Regione S.

Con il primo ricorso, notificato il 14 gennaio e depositato il successivo 1° febbraio, il Consigliere regionale ha sollevato conflitto di attribuzione (r. confl. n. 4 del 2002) nei confronti del Presidente della Regione Toscana, avverso la sentenza in data 3 dicembre 2001, n. 2598, con la quale il Tribunale di Cassano d'Adda, presieduto dal giudice Paolo Nuvoli, dichiarava l'illegittimità della delibera con cui il Consiglio regionale della Toscana aveva deliberato la revoca della giunta, ne aveva stabilito la decadenza dalla carica di consigliere regionale e aveva dichiarato l'inefficienza dell'intera giunta, in quanto risultato eletto alla Camera dei deputati e per aver partecipato a attività incompatibili con le relative attività deliberative (in particolare, all'elezione del Presidente), e ripristinava il

Quanto al primo profilo, alla Regione Sardegna sarebbe inapplicabile la disciplina di incompatibilità dettata dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, per i membri dei consigli delle Regioni (in tal senso viene richiamata la [sentenza n. 85 del 1988](#) di questa Corte), e segnatamente l'art. 107 della Costituzione, in base al quale il ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio contro le deliberazioni dei consigli regionali è ammesso, a proposito, essendo all'uopo indispensabile, secondo lo statuto, l'intervento di appositi organi di controllo regionali dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Né a quanto detto, prosegue la ricorrente, potrebbe opporsi la mancanza, tanto per quelle a statuto speciale, di una espressa previsione in proposito, come quella della Costituzione per il Parlamento nazionale – che renderebbe incontrovertibile la regola di inammissibilità delle cause giudiziarie delle decisioni assunte dalle Camere, oltre che sui titoli di ammissione dei deputati – e, tanto per le cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità –, atteso che una siffatta garanzia può non essere riconosciuta al Consiglio regionale, quando scaturisce, come nella specie,

automatico dal sistema, in virtù di una piena convergenza di fattori normativi e di tradizione testimoniano, appunto, l'esistenza e la operatività".

Neppure varrebbe, ad avviso della Regione, richiamare il principio generale della difesa dei diritti, in quanto, per fondare il potere giurisdizionale di emettere sentenze costitutive e di annullamento di disposizione di legge attributiva al giudice di tale potere conformativo, attribuzione del potere non è nell'ordinamento sardo".

La lesione delle attribuzioni della Regione, garantite dagli artt. 116 della Costituzione, deriverebbe, altresì, dalla disapplicazione delle disposizioni regionali regolanti la funzione della legge regionale n. 7 del 1979 [evidentemente, dell'art. 82, secondo il quale il Consiglio è riservato la convalida dell'elezione dei propri componenti, "pronuncia giudizio definitivo sulle proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali durante la loro attività o posteriormente"], e dalla sostituzione ad essa dell'art. 7, dello Statuto regionale n. 154 del 1981 – che prevede avverso le deliberazioni del consiglio regionale incompatibilità "il ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio" –, giurisdizionali non sarebbe consentito disapplicare leggi regionali neppure in caso di illegittimità costituzionale (viene richiamata in proposito la [sentenza n. 285 del 1990](#)).

Alla difesa della ricorrente è bensì noto, si legge ancora nel ricorso, il carattere, a pretesamente chiuso ed enumerato delle garanzie costituzionali delle assemblee regionali, non sembrerebbe poter escludere l'operatività, anche nei confronti di queste ultime, costituente un requisito minimo ed indispensabile ai fini della tutela degli organi rappresentativi e condizionamenti esterni, che ben potrebbero essere recati dal sindacato giurisdizionale incompatibilità, suscettibile di incidere sulla composizione e sugli stessi interventi assembleari. In altri termini, quello che si trae dall'art. 66 della Costituzione sarebbe istituzionale destinato, indipendentemente da apposite codificazioni, ad assistere gli organi regionali, siano qualificati dalla natura politico rappresentativa e dalla titolarità di indirizzo (sulla valorizzazione della tutela della autonomia e della indipendenza degli organi regionali, sulla base di un criterio di parallelismo con la posizione del Parlamento e con la sua presidiarla, vengono citate le [sentenze n. 143 del 1968](#), [n. 382 del 1998](#) e [n. 392 del 1998](#)), di incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di parlamentare, è plausibile postulare un trattamento giuridico omogeneo delle decisioni, delle Camere regionali, nel senso della insindacabilità delle relative decisioni assembleari.

Sul tema, poi, non potrebbe non incidere la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che avrebbe reso incontrovertibile la consistenza autenticamente politica dell'autonomia regionale.

In via subordinata, la ricorrente lamenta un'ulteriore lesione recata alle attribuzioni specificamente all'autonomia regolamentare garantita al Consiglio dall'art. 19 dello Statuto regionale, al Consiglio regionale di osservare la procedura di decadenza delineata dalla legge n. 1 del 1978 di Cagliari, con la sentenza impugnata, avrebbe leso le attribuzioni spettanti all'organo organizzativo, tradotte nella specie nella disciplina dettata sia dall'art. 17 del regolamento regionale n. 15 del regolamento della giunta delle elezioni, il quale ultimo, diversamente da quanto

prevede che nei casi di incompatibilità o ineleggibilità riconosciuti all'unanimità prescindere dal procedimento di contestazione, come avvenuto nel caso di specie.

L'atto giudiziario impugnato, infine, sarebbe lesivo per aver negato possa competere "un qualunque potere deliberativo" sulla ricorrenza di ipotesi di incompatibilità con la segnatamente di apprezzare l'effettivo esercizio da parte dell'interessato delle funzioni parlamentari nonché la inequivoca opzione in tal modo effettuata a favore della carica. Infatti, al Consiglio il potere di esprimersi sulla decadenza del consigliere valutando, ovverossia, il significato obiettivo dei suoi esteriori comportamenti istituzionali. Risolvere, invece, la questione costituzionale dell'incompatibilità nell'ampliamento, sul piano soggettivo, del diritto sarebbe riduttivo, operando, nella specie, anche un'istanza di protezione della funzione legislativa, considerato il pregiudizio che a tale interesse costituzionale arrecherebbe la decadenza di un consigliere che, a prescindere dalla durata dell'anomalia, si trovi ad adempiere simultaneamente alle funzioni parlamentari.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo che questa Corte dichiari che non spetta al Tribunale di Cagliari, annullare la delibera consiliare di decadenza del consigliere regionale con sentenza n. 2598 di detto giudice.

La ricorrente presentava, infine, istanza di sospensione della sentenza impugnata rinunziava con atto depositato il 22 marzo 2002.

2. – Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che quanto le norme costituzionali invocate (l'art. 17, secondo comma, dello statuto e l'art. 1 della Costituzione) non disporrebbero alcuna attribuzione in via esclusiva al Consiglio regionale di accertare e dichiarare l'incompatibilità del *munus* di membro del Parlamento nazionale e dell'Assemblea regionale. Né la competenza rivendicata potrebbe evincersi dall'art. 6 della Costituzione che riconosce alle assemblee parlamentari nazionali il potere di decidere in via esclusiva su questioni loro appartenenti, norma della quale non potrebbe essere data un'interpretazione estensiva comprendervi le assemblee regionali, disciplinate in altro titolo della Parte seconda della Costituzione.

Quanto agli artt. 82 della l.r. n. 7 del 1979 e 17 del regolamento del Consiglio regionale invocati dalla ricorrente, non si tratterebbe di norme di rango costituzionale.

Ad ulteriore conforto delle conclusioni rassegnate, la difesa erariale, premessa la legge 23 aprile 1981, n. 154 – avendo l'art. 274 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abrogato le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali –, osserva che la contestazione da essa prevista all'art. 7 deve tuttora essere seguita per le incompatibilità del consigliere regionale, che non potrebbe essere dichiarato decaduto senza essere invitato ad optare per una delle due cariche ricoperte. Di conseguenza, la delibera di decadenza regionale – eventualmente contemplata dalla legislazione regionale – non potrebbe sottrarre al vaglio della giurisdizione dei diritti soggettivi, nelle forme previste dalla legge n. 154 del 1981, il principio generale dell'ordinamento l'esistenza del potere di far valere ogni diritto costituzionale nella specie, quello di far parte di organi elettivi – davanti ad un organo giurisdizionale – con proposito la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 2077 del 1973).

Nel caso in esame, in mancanza di una disciplina legislativa regionale del p contestazione dell'incompatibilità, termine per esercitare l'opzione, etc.), correttamente utilizzato in via suppletiva la disciplina statale dettata dall'art. 7 della legge n. 154 c dell'art. 57 dello statuto, in forza del quale si applicano le norme della legislazione competenza regionale non sia stata esercitata, sicché non potrebbe parlarsi nella specie c

Infine, conclude l'Avvocatura, non è ravvisabile in materia l'asserita "prassi co prassi, ove anche seguita, non può certo essere fonte di norme di livello costituzionale.

3. – Con successivo ricorso notificato il 28 marzo e depositato il 10 aprile 2002 sollevato conflitto di attribuzione (r. confl. n. 13 del 2002) nei confronti del Presidente avverso la sentenza in data 25 marzo 2002, n. 257, con la quale il Tribunale di C popolare da un elettore del Consiglio regionale, dichiarava Giovanni Paolo Nuvoli consigliere regionale per incompatibilità con la carica di deputato del Parlamento svolgendo le medesime considerazioni formulate con il precedente ricorso, chiede a q che non spetta allo Stato, e per esso al Tribunale di Cagliari, dichiarare la decaden consigliere regionale, annullando per l'effetto la sentenza menzionata.

4. – Con un terzo ricorso, notificato il 13 luglio e depositato il successivo 26 Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione (r. confl. n. 27 del 2002) nei cont Consiglio di ministri avverso la sentenza in data 14 maggio 2002, n. 165, con la qu Cagliari annullava la sentenza del Tribunale di quella città – impugnata con il primo confl. n. 4 del 2002) –, affermando così implicitamente, ancora una volta, la su giurisdizione nella materia delle incompatibilità e delle relative decadenze dei consig svolgendo le medesime considerazioni formulate con i precedenti ricorsi, chiede a ques non spetta allo Stato, e per esso alla Corte d'appello di Cagliari, statuire in mat decadenza dalla carica di un consigliere regionale sardo, spettando la relativa attribuz Regione, e per essa al Consiglio regionale, e di annullare conseguentemente l confermando la delibera di decadenza del Consiglio regionale della Sardegna.

Lamenta, in particolare, nel presente conflitto la ricorrente che con la sente d'appello ha ritenuto il Consiglio regionale organo non legittimato a contraddire nel gi secondo grado; una siffatta negazione del proprio diritto di azione in materia di incom propri consiglieri darebbe luogo a una menomazione – di carattere del tutto s prospettazione principale di essa Regione – delle proprie prerogative costituzionali.

5.– In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Sardegna ha depositato, in rel conflitti sollevati, memorie illustrative di identico contenuto, con le quali, insistendo ne argomenti sviluppati a sostegno di esse, ed in particolare, replica alle difese svolte nell'atto di costituzione nel primo giudizio (r.confl. n. 4 del 2002).

Anzitutto, contesta che la Costituzione e lo statuto regionale non abbiano stabilito al potere del Consiglio regionale sardo di giudicare sulle incompatibilità e relativi componenti, costituendo la garanzia rivendicata, come sarebbe testimoniato dall'art. c principio di natura istituzionale – a tutela della integrità e della funzionalità degli orga

ordinamento democratico sarebbe destinato ad assistere gli organi che siano qualificati rappresentativa e dalla titolarità della funzione legislativa e di indirizzo, come appunto soprattutto alla luce della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione iscritta in via definitiva in una dimensione autenticamente politica.

Tale posizione costituzionale della Regione non sarebbe smentita dalle recenti [sentenze n. 106](#) e [n. 306 del 2002](#)) secondo cui per i consigli regionali non denominazione “Parlamento”, in quanto, nella specie, essa ricorrente non pretende di farsi vedere riconosciuta, secondo il sistema costituzionale ed, in particolare, secondo l’art. 1 dello statuto, al proprio organo consiliare quella prerogativa della insindacabilità delle sussistenze delle cause di incompatibilità dei propri membri, da ritenersi fattore irrilevante per l’organo rappresentativo. Nella seconda sentenza citata, infatti, si rinverrebbe la confusione tra i Consigli partecipano appieno della stessa natura, con la logica conseguenza della giurisdizione degli *interna corporis* degli organi rappresentativi in ordine ai titoli di ammissione ed alle cause sopravvenute di incompatibilità. Nessun ostacolo, in ogni caso, sussisterebbe per il criterio analogico nella lettura dell’art. 66 della Costituzione.

L’attribuzione alla competenza della giunta delle elezioni del Consiglio della Regione “ammissione dei consiglieri” e dell’“esame delle cause di incompatibilità”, di cui all’art. 1 dello statuto, secondo la procedura stabilita dal regolamento interno della stessa giunta regionale, ha fondamento nell’art. 19 dello statuto (“Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, l’Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esprime la volontà assoluta dei suoi componenti.”), e la sua conferma in sede legislativa nell’art. 82 dello statuto a tenore del quale “al Consiglio è riservata la convalida della elezione dei propri componenti e il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami”.

In presenza di una così specifica regolamentazione a livello regionale, non può essere imputata carenza di disciplina in materia, sicché nella censurata applicazione della disciplina statutaria con le sentenze impugnate sarebbe ravvisabile una indebita, e lesiva, disapplicazione dell’art. 1 n. 7 del 1979.

Infine, osserva la ricorrente, la procedura per la contestazione delle cause di incompatibilità è disciplinata esaustivamente nel regolamento della giunta delle elezioni, di modo che il rinvio alle norme statali di cui all’art. 57 dello statuto per le materie nelle quali “non sono previste leggi regionali”, con conseguente lesione dell’autonomia regolamentare della Regione di Sardegna.

Considerato in diritto

1.– I tre ricorsi per conflitto di attribuzioni, promossi dalla Regione Sardegna contro i provvedimenti giurisdizionali, resi dal Tribunale di Cagliari e dalla Corte d’appello di Cagliari, su questioni largamente fra loro coincidenti: è opportuno dunque riunire i relativi giudizi in una unica pronunzia.

2.– I tre provvedimenti giurisdizionali impugnati vertono sulla decadenza di un consigliere regionale per sopravvenuta incompatibilità con la carica, successivamente da lui assunta, di parla-

della causa di incompatibilità, risultante sia dall'articolo 122, secondo comma, dall'articolo 17, secondo comma, dello statuto speciale per la Sardegna; né la coconsigliere, che è stata dichiarata sia dal Consiglio regionale, con la delibera del 31 maggio 2001, sia dal Tribunale di Cagliari in data 3 dicembre 2001 (primo dei provvedimenti poi in appello con la sentenza 14 maggio 2002 della Corte d'appello, a sua volta impugnata dal Tribunale di Cagliari con la sentenza 25 marzo 2002, oggetto del secondo dei provvedimenti per cui è giudizio).

Il primo e fondamentale motivo che sorregge tutti tre i ricorsi della Regione poggiato sul principio di giudicare sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei membri del Consiglio regionale, pronunciarsi, come nella specie, sulla decadenza del consigliere per incompatibilità, successivamente assunta, di parlamentare nazionale – spetterebbe esclusivamente alla Corte costituzionale regionale medesima, alla stessa stregua di quanto avviene per le Camere del Parlamento nazionale, della Costituzione, ai cui sensi “ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”; e ciò in forza di un analogo principio implicito che riguarderebbe il Consiglio della Regione ricorrente. Si tratterebbe dunque di una cognizione degli organi giurisdizionali dello Stato, onde le pronunce del Tribunale di Cagliari, rese in tema di incompatibilità e di decadenza di un consigliere regionale, sono estranee alle attribuzioni costituzionali della Regione.

3. – Il ricorso, quanto al motivo testé enunciato, è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire, fin dalla [sentenza n. 66 del 1964](#), che non è un principio costituzionale da cui possa ricavarsi l'attribuzione ai Consigli regionali, allo statuto speciale, del giudizio definitivo sui titoli di ammissione dei loro componenti e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, così da sottrarre tale materia alla sfera della giurisdizione nazionale, nella [sentenza n. 115 del 1972](#), e ribadito nella [sentenza n. 113 del 1993](#), che le leggi regionali e i regolamenti interni le quali parlano di un “giudizio definitivo” delle assemblee elettive dei poteri e sulle contestazioni e i reclami elettorali vanno intese, conformemente alla Costituzione, alla fase “amministrativa” del contenzioso elettorale, e non escludono la sua cognizione giurisdizionale, non potendo le norme regionali disciplinare la giurisdizione né escluderla.

Questi principi devono essere anche qui riconfermati.

Non vale, in contrario, richiamare la modificazione profonda della posizione e delle funzioni dei Consigli regionali, intervenuta da ultimo con la riforma del titolo V, Parte seconda della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; né indicare quanto ci può essere di analogie e argomentazioni impiegate dalla Corte, nella più risalente fra le pronunce citate, per sostenere la posizione delle Camere parlamentari e quella dei Consigli regionali.

Infatti la conclusione che qui si tiene ferma non si radica in una ipotetica differenza di funzioni fra assemblee elettive nazionali e regionali – espressione entrambe della [sentenza n. 106 del 2002](#)) – che precluda di per sé l'estensione alle seconde di norme che sono prime: ma deriva, più semplicemente e decisamente, dal principio secondo il quale “la giurisdizione è a tutti garantita (art. 24 Costituzione) ed è affidata agli organi previsti dagli artt. 104 e 105 della Costituzione”.

Sottrarre alla giurisdizione, per riservare esclusivamente alla assemblea degli eletti soggetti portatori di interessi anche individuali coinvolti, il giudizio sulle cause di incompatibilità, significherebbe negare il “diritto al giudice”, e ad un giudice indipendente ([sentenza n. 93 del 1965](#)), sancito dalla Costituzione e garantito anche a livello internazionale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (articolo 6).

A fronte di questo diritto, il cui nucleo essenziale costituisce un “principio su cui la Costituzione (cfr. [sentenza n. 18 del 1982](#)), non può invocarsi, a fondamento della deroga dell’art. 66 della Costituzione, che attribuisce alle Camere il giudizio sui titoli di ammissione alla carica, in conformità ad una tradizione che affonda le sue radici nell’esigenza, propria dei corpi rappresentativi, di difendere l’autonomia della rappresentanza elettiva. La forza della deroga non potrebbe estendersi al di là della specifica situazione regolata, e non può costruire un’anacronistica esenzione dei Consigli regionali dalla giurisdizione.

4.– Una volta escluso, per le considerazioni appena svolte, che sia rinvenibile nel testo della Costituzione un fondamento di una deroga alla giurisdizione a favore del Consiglio regionale sardo, la principale mossa della ricorrente alle pronunce giurisdizionali impugnate: di avere cioè una sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata alla Regione e in particolare alla Regione medesima.

Non è in discussione, infatti, la competenza della legge regionale a disciplinare l’elezione del Consiglio regionale e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica –, insieme alle attribuzioni del Consiglio regionale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alle cariche elettive (art. 117, secondo comma, primo periodo, dello statuto sardo, come modificato e integrato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; e cfr. anche l’art. 122, primo comma, della Costituzione, e l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1). Ma, come è evidente, non si può disciplinare sostanzialmente la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e non si può disciplinare (tanto meno per escluderlo) l’esercizio della giurisdizione nella stessa Regione Sardegna, come alle altre Regioni a statuto speciale od ordinario, non spetta, ma è riservata alla competenza del legislatore statale (cfr. [sentenza n. 115 del 1972](#); e v. oggi l’art. 117, primo comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), il quale deve rispettare i limiti e secondo le norme della Costituzione, e quindi senza poter a sua volta derogare alla tutela giurisdizionale.

Quanto al disposto dell’art. 82 della legge regionale sarda 6 marzo 1979, n. 1, per il quale “il consiglio regionale è riservata la convalida dell’elezione dei propri componenti” e “il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati alle singole sezioni elettorali o all’ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente”, non si può non rilevare la conformità alla Costituzione, e alla stessa stregua delle analoghe norme relative alle Regioni a statuto ordinario, esaminate dalla Corte ([sentenze n. 115 del 1972](#), [n. 113 del 1993](#)), nel senso che esse non violano la giurisdizione della convalida e della decisione sui ricorsi in materia di elezioni e di cause di incompatibilità.

Né diversa portata, com’è evidente, può riconoscersi a norme come l’art. 17 del

“la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l’esame delle cause di ineleggibilità comprese quelle sopravvenute nel corso della legislatura”, e come l’art. 15 del regolamento della Giunta delle elezioni del Consiglio regionale, il quale prevede, nei casi di incompatibilità riconosciuti all’unanimità dalla Giunta, la presentazione al Consiglio della proposta di elezione prescindendo dal procedimento di contestazione.

5.– La Regione ricorrente lamenta, inoltre, la lesione delle proprie attribuzioni da alcune statuizioni o motivazioni dei provvedimenti impugnati: così, dall’aver essi indebitamente applicato disposizioni legislative regionali regolanti la fattispecie, e in primo luogo l’art. 82 della legge regionale 7 del 1979, applicando in sua vece la legge statale 23 aprile 1981, n. 154; dall’aver impugnato la prima sentenza del Tribunale di Cagliari, ma il motivo è ripreso anche negli altri ricorsi in questa procedura di contestazione e decadenza prevista dalla legge statale, anziché di quella prevista dal regolamento consiliare e dal regolamento interno della Giunta delle elezioni; dall’aver negato (specie nella prima sentenza del Tribunale, ma il motivo è ripreso nel ricorso contro la seconda sentenza del Tribunale) che il Consiglio potesse apprezzare, ai fini della pronuncia di decadenza, l’esercizio delle funzioni connesse alla carica di parlamentare nazionale e l’opzione che era stata scelta e effettuata; dall’aver (la pronuncia della Corte d’appello) negato la legittimazione del consigliere a contraddire nel giudizio promosso dal consigliere contro la delibera dichiarativa della Giunta.

Ribadito quanto già sopra chiarito (al paragrafo 4) circa il senso da attribuire alle disposizioni regolamentari regionali invocate, questa Corte osserva che gli ulteriori motivi di ricorso si attengono non già ai confini – che si assumano violati – dell’esercizio della funzione, ma a supposti errori nella individuazione o nella interpretazione delle norme applicabili al caso, e che essi si traducono in denunce di semplici *errores in iudicando*, e non di lesioni costituzionalmente spettanti alla Regione.

Tali motivi di ricorso sono pertanto inammissibili (cfr. [sentenze n. 285 del 1990](#), e [sentenza n. 10 del 1999](#)).

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) *dichiara* che spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, la decisione sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di consigliere regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere;

b) *dichiara* inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione della Regione Sardegna in ordine ai motivi diversi da quelli *sub a*).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consul
F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.

